

dossier

XIX Legislatura

20 ottobre 2025

Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza

Atto del Governo n. 315

Ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 13 giugno 2025, n. 91



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 563



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 st_finanze@camera.it [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 315

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0142

INDICE

Premessa	3
Articolo 1, comma 1, lettere da <i>a</i>) a <i>d</i>) (<i>Modifiche al Codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti dei consumatori nei contratti</i>)	9
Articolo 1, comma 1, lettere <i>e)-i</i>) (<i>Inserimento della Sezione II-bis “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” nel Codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</i>)	13
Articolo 2 (<i>Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>).....	23
Articolo 3 (<i>Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>)	27
Articolo 4 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>).....	40
Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	41

PREMESSA

L'[atto del Governo 315](#), schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, attua le disposizioni della [legge n. 91 del 2025](#) che, all'articolo 6, contiene i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva in questione.

Quanto alla scadenza dei termini di delega, preliminarmente, si ricorda che, quanto al recepimento della direttiva in oggetto, l'articolo 2 della medesima fissa il termine di recepimento della direttiva al **19 dicembre 2025**.

L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee contenute nella legge di delegazione entro il termine di **quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive** ovvero (in tal caso sarebbe stato il 19 agosto 2025), ma **per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea** (la legge di delegazione europea 2024 è entrata in vigore il 10 luglio 2025), ovvero **scada nei tre mesi successivi**, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge**.

Pertanto, secondo le disposizioni sopra citate **il termine di delega è fissato al 10 ottobre 2025** (ossia entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024, posto che il termine fissato ai sensi del primo criterio sarebbe scaduto entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge di delegazione europea).

Tuttavia il comma 3 del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce che qualora il termine per l'**espressione del parere parlamentare scada** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o **successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**.

Ricorrendo tale circostanza, ed essendo stato lo schema di decreto legislativo presentato il 9 ottobre 2025, **il termine di delega risulta quindi prorogato al 10 gennaio 2026**.

I principi di delega

L'articolo 6, comma 1, della legge n. 91 del 2025 stabilisce che nell'esercizio della delega, prevista dall'articolo 1, per il **recepimento della direttiva (UE) 2023/2673** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la [direttiva 2011/83/UE](#) per quanto riguarda i **contratti di servizi finanziari conclusi a distanza** e che abroga la [direttiva 2002/65/CE](#)), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alcuni principi e criteri direttivi specifici.

La **direttiva 2002/65/UE**, che viene abrogata dalla [direttiva \(UE\) 2023/2673](#) disciplina la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, introducendo una disciplina comune per le vendite al dettaglio di servizi finanziari concluse tra un fornitore e un consumatore tramite mezzi di comunicazione a distanza. L'obiettivo perseguito dalla direttiva consiste nel favorire la diffusione di questi metodi di commercializzazione anche a livello transfrontaliero, in modo da rafforzare l'integrazione del mercato interno, assicurando, nel contempo, la tutela per i consumatori, considerati parti deboli del rapporto contrattuale. L'ambito di applicazione della direttiva riguarda le fasi dell'offerta, della negoziazione e della conclusione del contratto tra il fornitore e il consumatore. A favore di quest'ultimo è prevista, in particolare, una serie di regole di tutela, che riguardano l'obbligo di informativa preventiva, con riferimento sia all'offerta indifferenziata, sia alle specifiche condizioni contrattuali che regolano il rapporto; il diritto di recesso; il diritto per il consumatore, nel caso in cui il recesso sia esercitato, alla restituzione delle somme versate (salvo le spese), senza il pagamento di penali; la prestazione di servizi e le comunicazioni commerciali non richiesti dal consumatore; i mezzi di ricorso giudiziali ed extra-giudiziali che gli Stati membri sono tenuti ad apprestare o a promuovere.

La successiva **direttiva 2011/83/UE** armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi **tra consumatori e commercianti**, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.

Nel fare ciò la direttiva modifica e accorda in un unico strumento orizzontale il quadro normativo di riferimento, composto da quattro direttive: la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Tutte le direttive contengono, al loro interno, clausole di armonizzazione minima che hanno permesso agli Stati di mantenere o adottare norme più severe in materia

di tutela dei consumatori ma che hanno anche contribuito a creare un panorama normativo caratterizzato da un'estrema frammentazione legislativa. La direttiva 2011/83/UE mira pertanto a rimuovere le incoerenze e colmare le lacune esistenti in materia di diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, e rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via *internet*. L'ambito di applicazione è esteso anche ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale. Le principali novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE riguardano l'introduzione di una disciplina più dettagliata degli obblighi di informazione al consumatore da parte del commerciante che dovrà fornire alcune informazioni tra cui: il proprio indirizzo; le caratteristiche del prodotto; il prezzo, comprensivo delle spese di spedizione di consegna e postali; le modalità di pagamento; l'esistenza o le condizioni di un servizio postvendita; l'eventuale interoperabilità dei prodotti digitali con *hardware* e *software*. Per i contratti a distanza è previsto il diritto di recesso. Ulteriori elementi riguardano l'obbligo per il commerciante a consegnare la merce entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, scaduti i quali il consumatore può chiedere un nuovo termine di consegna. In caso di mancato rispetto di quest'ultimo il consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate. Inoltre, la direttiva pone a carico del venditore sino al momento della consegna il rischio di perdita o danneggiamento dei beni (cd. passaggio del rischio). Infine, per quanto concerne i mezzi di pagamento, non sarà possibile imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso degli appositi strumenti (es: commissioni su carte di credito). Analogamente riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore.

In estrema sintesi si ricorda inoltre che le direttive 2002/65/UE e 2011/83/UE condividono una serie di analogie. Entrambe:

- conferiscono ai consumatori diritti fondamentali dei consumatori, quali il diritto di recesso e il diritto di ottenere informazioni precontrattuali;
- disciplinano i contratti conclusi a distanza e si applicano orizzontalmente, fungendo da legislazione generale.

Tuttavia la direttiva 2011/83/UE **esclude attualmente tutti i servizi finanziari dal suo ambito di applicazione**. Scopo della [**direttiva \(UE\) 2023/2673**](#) è **porre fine all'esclusione generale dei servizi finanziari dalla direttiva 2011/83/UE**, estendendone l'ambito di applicazione per includervi i servizi finanziari conclusi a distanza. Ciò significa che diversi articoli dell'attuale direttiva 2011/83/UE saranno applicati ai servizi finanziari venduti a distanza. Più in dettaglio, la direttiva abroga la normativa in vigore dal 2002 e introduce **nuove disposizioni per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, sotto forma di capo aggiuntivo alla direttiva sui diritti dei consumatori**, che proteggono questi ultimi in tutti i tipi di pratiche commerciali. Viene semplificato il quadro legislativo e alcuni articoli della direttiva sui diritti dei consumatori si applicheranno anche ai servizi finanziari venduti a distanza.

Il testo della direttiva:

- chiarisce l'ambito di applicazione e la **funzione di rete di sicurezza** per quanto riguarda i servizi finanziari;
- **migliora le norme in materia di comunicazione delle informazioni** e rende più moderni gli obblighi di informazione precontrattuale (mantenendo la possibilità che gli Stati membri impongano norme nazionali più severe in questo settore);
- stabilisce **il diritto dei consumatori di chiedere l'intervento umano** su siti che utilizzano strumenti di informazione automatizzati, ad esempio di consulenza (*robo-advice*) e di aiuto alla clientela (*chat box*);
- facilita l'esercizio del **diritto di recesso** dai contratti conclusi a distanza mediante una “funzione di recesso” facilmente reperibile nell'interfaccia del prestatore di servizi;
- introduce una **protezione aggiuntiva per i consumatori contro i dark pattern** (un'interfaccia utente progettata per indurre gli utenti a compiere azioni non pianificate, come l'acquisto di prodotti che non intendevano acquistare).

Come sopra anticipato, la norma fornisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare. Nello specifico si tratta di:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al **codice del consumo** (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), **le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento** della richiamata direttiva (UE) 2023/2673;

b) coordinare le **disposizioni del codice del consumo** con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente:

- 1) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 2) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) confermare l'attribuzione alle **autorità di vigilanza** dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei **poteri di controllo e sanzionatori** volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla

direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di **informazioni precontrattuali**, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

Il richiamato articolo 16-*bis* in materia di obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori prevede al paragrafo 9 che gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali rispetto a quelle di cui al presente articolo, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione.

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quater*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale **gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo** allorché recedano da un contratto di assicurazione;

f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale **gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate**, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) assicurare il **coordinamento tra l'articolo 144-*bis***, in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, del **codice del consumo**, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e le **disposizioni adottate per il recepimento delle direttive** (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;

h) apportare tutte le **abrogazioni, modificazioni e integrazioni** necessarie alle disposizioni:

- 1) del Testo unico delle leggi in **materia bancaria e creditizia** (decreto legislativo n. 385 del 1993);
- 2) del Testo unico delle disposizioni in **materia di intermediazione finanziaria** (decreto legislativo n. 58 del 1998);
- 3) del Codice delle **assicurazioni private** (decreto legislativo n. 209 del 2005);
- 4) **vigenti, anche di derivazione europea o di natura secondaria**, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Articolo 1, comma 1, lettere da a) a d)
(Modifiche al Codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti dei consumatori nei contratti)

L’articolo 1, comma 1, alle lettere da **a) a d)**, reca delle modifiche alla vigente disciplina in materia di recesso nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Inoltre, con specifico riferimento ai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia **online**, si riconosce al consumatore la possibilità di recedere dal contratto mediante l’utilizzo della funzione di recesso, ossia con l’invio di una dichiarazione di recesso **online**.

In via preliminare, si precisa che lo schema di decreto legislativo *de quo* costituisce attuazione dell’**articolo 6 della legge n. 91 del 2025** (c.d. “**legge di delegazione europea 2024**”) avente ad oggetto i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della **direttiva (UE) 2023/2673**, del Parlamento e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

Nello specifico, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere **a) e b)** dell’articolo 6, comma 1, della citata legge delega, il Governo deve apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Codice di consumo – di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 – le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, nonché di coordinamento con le disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Tanto premesso, l’**articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)**, reca delle modifiche alle disposizioni del **Capo I** (rubricato “**Dei diritti dei consumatori nei contratti**”) del Titolo III del Codice di consumo di cui al **decreto legislativo n. 206 del 2005**.

Nello specifico, la **lettera a)**, sostituendo la **lettera d)** all’**articolo 47, comma 1** (rubricato “**Esclusioni**”) del Codice di consumo, stabilisce che le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo **non si applicano ai contratti di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis – Parte III – Titolo III – Capo I**. Di tale nuova sezione, rubricata “**Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori**”, si propone l’inserimento ai sensi della successiva lettera **e)** dell’articolo 1 in commento (si veda la relativa scheda).

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 47, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 206 del 2005, le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti **di servizi finanziari**.

Ne consegue l'applicazione ai contratti **a distanza relativi a servizi finanziari con i consumatori** delle specifiche disposizioni introdotte dal presente schema di decreto legislativo.

La **lettera b)**, sostituendo la **lettera h)** all'**articolo 49, comma 1** (rubricato “**Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali**”) del Codice di consumo, aggiorna le **informazioni** che il professionista è tenuto a fornire, in maniera chiara e comprensibile, al consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto (a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta) **in materia di recesso**.

Più precisamente, **in caso di sussistenza di un diritto di recesso**, il consumatore deve essere previamente informato:

- i. delle **condizioni, termini e procedure per esercitare tale diritto** conformemente all'articolo 54, comma 1;

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2005, prima ella scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

- a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
 - b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
- ii. del **modulo tipo di recesso** di cui all'**allegato I, parte B**;
 - iii. se del caso, delle **informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso** di cui all'articolo 54-bis (che la successiva lettera *c*) propone di inserire).

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 49, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 206 del 2005, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: **in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B** [in aggiunta, si propone di indicare, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis].

La **lettera c)** inserisce il nuovo **articolo 54-bis** (rubricato “**Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante**

un’interfaccia online”), al fine di recepire il contenuto di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2673.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, del citato nuovo articolo, si prevede, relativamente ai **contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online**, che il professionista riconosce al consumatore la **possibilità di recedere dal contratto** anche utilizzando la **funzione di recesso**.

In altre parole, ai sensi del successivo **comma 2**, la **funzione di recesso** consente al consumatore di informare il professionista della sua decisione di recedere dal contratto, mediante l’**invio di una dichiarazione di recesso online**, con la quale si forniscono o confermano le seguenti **informazioni**:

- a) **nome** del consumatore;
- b) informazioni che **identificano il contratto dal quale si intende recedere**;
- c) informazioni relative al **mezzo elettronico tramite il quale la conferma di recesso sarà inviata al consumatore**.

Il **comma 3** chiarisce che la **funzione di recesso è indicata** con le parole “**recedere dal contratto qui**” o altra formulazione equivalente, in modo facilmente leggibile. Inoltre, per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, la funzione *de qua* è **resa disponibile in maniera continuativa**, figurando in modo ben **visibile sull’interfaccia online** ed essendo facilmente accessibile al consumatore.

Il **comma 4** dispone che, a seguito della compilazione della dichiarazione di recesso *online*, il professionista consente al consumatore di presentare la dichiarazione mediante una **funzione di conferma**.

Il successivo **comma 5**, analogamente a quanto disposto al comma 3, chiarisce che la **funzione di conferma è indicata** con le parole “**conferma recesso**” o altra formulazione altrettanto inequivocabile, in modo da renderla **facilmente leggibile**.

Ai sensi del **comma 6**, attivata la funzione di recesso da parte del consumatore, il **professionista invia** a quest’ultimo, **senza indebito ritardo**, un **avviso di ricevimento del recesso** su di un **supporto durevole**. Da tale avviso deve altresì risultare il **contenuto**, la **data** e l’**ora** della sua **trasmissione**.

Infine, il **comma 7** chiarisce che, laddove la **dichiarazione di recesso online sia trasmessa dal consumatore prima della scadenza** del termine di recesso, il **diritto di recesso si considera esercitato** dallo stesso consumatore **entro il termine di recesso**.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2005 e fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 59, il consumatore dispone di un **periodo di 15 giorni per recedere** da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione, né costi aggiuntivi.

La lettera **d**), modificando l'**articolo 58** (rubricato “**Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori**”) del Codice del consumo, stabilisce che fatto salvo quanto previsto dal **decreto legislativo n. 385 del 1993** (c.d. “**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB**”), l’esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali da parte consumatore comporta la risoluzione di diritto degli eventuali contratti accessori.

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 206 del 2005 stabilisce che fatto salvo quanto previsto dal **decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141** [parole che si propone di sostituire con le parole “decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”], e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e dall’articolo 57.

Articolo 1, comma 1, lettere e)-i)

(Inserimento della Sezione II-bis “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” nel Codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

L’articolo 1, comma 1, lettera e), paragrafo articolo 59-bis, individua le disposizioni applicabili in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

L’articolo 59-ter stabilisce che, alle definizioni del Codice del consumo applicabili alla disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti, devono aggiungersi, in materia di servizi finanziari commercializzati a distanza, le definizioni di interfaccia *online* e di stratificazione.

L’articolo 59-quater elenca le informazioni che devono essere fornite dal professionista al consumatore nel corso delle trattative e prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta. Sono quindi dettate talune modalità che devono essere rispettate nel fornire tali informazioni e sulla possibilità che le stesse, salvo alcune eccezioni tassativamente indicate, possano essere soggette a stratificazione.

L’articolo 59-quinquies riguarda le comunicazioni mediante telefonia vocale.

L’articolo 59-sexies stabilisce che l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi informativi qui sopra ricordati incombe sul professionista, compresi gli oneri previsti dalle discipline di settore più rigorose applicabili al servizio o prodotto secondo quanto stabilito dall’articolo 59-septies.

Le lettere da f) a i) recano modifiche al Codice del consumo medesimo, ivi compresa un’integrazione alle istruzioni per la compilazione dei moduli per il recesso dai contratti conclusi online.

L’articolo 1, comma 1, lettera e), inserisce alla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice di consumo di cui al [decreto legislativo n. 206 del 2005](#), la Sezione II-bis (con rubrica “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”), comprendente i nuovi articoli da 59-bis a 59-terdecies.

Nello specifico, il nuovo articolo 59-bis (rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”) inserito nel Codice di consumo, individua l’oggetto e l’ambito di applicazione in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

In particolare, il **comma 1** individua le disposizioni applicabili alla **commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori**, oltre a quelle recate dalla stessa Sezione II-*bis*, ovverosia:

- disposizione che disciplina il **conflitto tra disposizioni del Codice del consumo e disposizione di un atto dell'Unione europea** che disciplina settori specifici (**articolo 46, comma 2**);

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

- disposizione che **consente al professionista di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli** rispetto alla tutela prevista delle disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV (**articolo 46, comma 3**);
- disposizione che, nei **contratti a distanza conclusi per telefono**, consentono la **sottoscrizione del contratto con firma elettronica**, nonché di effettuare le **conferme con supporto durevole** (**articolo 51, comma 6, primo e secondo periodo**);

Ai sensi dell'articolo 51, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 206 del 2005, quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

- disposizioni in materia di **esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online** (nuovo **articolo 54-bis** di cui si propone l'inserimento ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, commento – si rinvia alla relativa scheda);
- disposizioni che **impediscono al professionista di imporre al consumatore spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento ovvero**, nei casi espressamente stabiliti, **tariffe che superino quelle sostenute dal professionista** (**articolo 62, comma 1**);
- disposizioni che, qualora il professionista utilizzi una **linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore** per telefono in merito al contratto concluso, **escludono che il consumatore sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista**, fermo restando il diritto dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate (**articolo 64**);

- disposizioni che disciplinano i **pagamenti supplementari prima che il consumatore sia vincolato** dal contratto o dall'offerta (**articolo 65**);

Ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 206 del 2005, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

- disposizioni che **riconoscono al consumatore residente in Italia di non rinunciare ai diritti conferiti dalle disposizioni del Codice del consumo qualora al contratto sia applicabile il diritto di altro Stato membro** dell'Unione europea, nonché che **definiscono non vincolanti per il consumatore eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino**, direttamente o indirettamente, **i diritti derivanti dal Codice** (**articolo 66-ter**)
- disposizioni che consentono all'operatore di **adottare codici di condotta** con le modalità dell'articolo 27-bis, nonché la **possibilità di ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie** per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti (**articolo 66-quater, commi 2 e 3**)
- disposizione che **esonerà il consumatore dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni**, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale **o di prestazione non richiesta di servizi vietate dal Codice del consumo** (**articolo 66-quinque, comma 1**);
- disposizione che **rinvia alle disposizioni del Codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti**, per quanto non previsto dal Codice del consumo (**articolo 67, comma 2**).

Il **comma 2** stabilisce che, fatto salvo l'articolo 64, le **disposizioni elencate nel comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale**, qualora i contratti a distanza conclusi tra professionista e consumatore (aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari) comprendano un accordo iniziale ed una serie di operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo.

Il successivo **comma 3**, invece, stabilisce che in assenza di un accordo iniziale di servizio, in caso di operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo eseguite tra le stesse parti contrattuali, le seguenti disposizioni si applicano unicamente alla prima operazione:

- **obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori (articolo 59-*quater*);**
- **comunicazioni mediante telefonata vocale (articolo 59-*quinquies*);**
- **altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali (articolo 59-*septies*);**
- **chiarimenti adeguati (articolo 59-*decies*).**

Le medesime disposizioni di cui sopra **trovano applicazione**, ai sensi del **comma 4**, anche quando **nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno**, giacché l'operazione successiva si considera come la prima di una nuova serie di operazioni.

Il **comma 5** individua ulteriori disposizioni che devono essere fatte salve:

- le disposizioni che **prevedono regimi autorizzatori per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia;**
- le disposizioni **in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare;**
- le disposizioni che disciplinano **le competenze delle autorità indipendenti.**

Il **comma 6** chiarisce che al **consumatore debbano essere riconosciute le condizioni di tutela** previste dalla nuova sezione *de quo*, anche quando le parti abbiano scelto di applicare al contratto una **legislazione diversa da quella italiana.**

L'**articolo 59-ter** stabilisce che, oltre alle definizioni recate dall'**articolo 45** del Codice in materia di diritti dei consumatori nei contratti, rilevano ai fini della Sezione II-*bis* in esame le seguenti due ulteriori definizioni:

- **interfaccia online**, che indica qualsiasi *software*, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili (definizione contenuta nell'articolo 3, lettera m), del [Regolamento \(UE\) 2022/2065](#) sui servizi digitali qui espressamente richiamato);
- **stratificazione**, che indica la tecnica che permette di porre in evidenza le informazioni considerate fondamentali.

L'**articolo 59-*quater*** - sugli **obblighi di informazione** - elenca al **comma 1** le informazioni che devono essere fornite dal professionista al consumatore nel corso delle **trattative** e prima che quest'ultimo sia **vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta**. Tale elenco riprende l'art. 16, par. 4, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva in recepimento.

Si tratta, in primo luogo (**lettere a)-d)**), di **informazioni relative al professionista** medesimo (oppure al professionista per il quale agisce), in

particolare: la sua **identità e attività principale**; l'**indirizzo** di stabilimento e i **contatti** che devono consentire di raggiungere rapidamente il professionista e di intrattenere **corrispondenza scritta su supporto durevole**; i contatti per i **reclami**; gli estremi di **iscrizione in registri**, ove sussistenti; le informazioni e i contatti dell'**autorità di controllo** competente qualora l'attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione.

Riguardo al **servizio offerto (lettere e)-bb**), devono altresì essere fornite informazioni circa le sue **principalì caratteristiche**; il **prezzo totale** dovuto dal consumatore (comprensivo di qualsiasi onere, imposta o costo aggiuntivo) e, ove il prezzo non sia esattamente predeterminabile, la base di calcolo per verificarlo; se vi siano **costi aggiuntivi per ritardato o mancato pagamento**; se il servizio sia stato **personalizzato sulla base di un processo automatizzato**; se il prodotto sia in relazione con **altri strumenti che implichino taluni rischi**, avvisando altresì, se del caso, che **i risultati ottenuti in passato non costituiscono elemento indicativo sui risultati futuri**; l'esistenza eventuale di imposte o oneri **pagati dal professionista e non imposti** dal professionista medesimo; eventuali **limiti temporali di validità delle presenti informazioni**, ivi comprese quelle sul professionista; modalità di **pagamento e di esecuzione**; eventuali **costi aggiuntivi** relativi alle **comunicazioni a distanza**; eventuali fattori sociali o ambientali connessi al servizio; le informazioni (durata, condizioni, costi) sul **diritto di recesso**, ove sussista; la **durata minima**, in caso di contratti permanenti o ricorrenti; diritti di **recesso o risoluzione** delle parti e le informazioni pratiche per esercitare il diritto di recesso; qualsiasi clausola contrattuale concernente la **legislazione applicabile**; la **lingua o le lingue utilizzate**; la sussistenza della possibilità di ricorrere a **meccanismi extragiudiziali di reclamo**; l'esistenza di **fondi di garanzia o altre forme di indennizzo**.

Quando le informazioni sono fornite con meno di un giorno di anticipo rispetto ai vincoli nei confronti del consumatore, quest'ultimo deve ricevere un promemoria sulle facoltà di recesso (**comma 2**). Le informazioni devono essere fornite su supporto durevole e accessibile ai consumatori con disabilità (**comma 3**). Il **comma 4** prevede la possibilità di **stratificazione** (vedi sopra) delle informazioni ad eccezione delle informazioni sull'identità e attività del professionista, sulle principali caratteristiche del servizio e sul suo prezzo totale, l'indicazione delle imposte versate dal professionista e non imposte dal protezionista medesimo, nonché le informazioni sul diritto di recesso.

L'**articolo 59-quinquies** riguarda le **comunicazioni mediante telefonia vocale** e recepisce l'**articolo 16-bis**, par. 3 e 4, della direttiva. Si segnala che tale articolo riprende sostanzialmente quanto previsto a legislazione vigente dall'**articolo 67-novies** (avente la medesima rubrica) di cui lo schema di decreto in esame propone l'abrogazione.

L’articolo 59-*sexies* impone al professionista l’onere della prova circa l’adempimento degli obblighi informativi previsti dai suddetti articoli 59-*quater* e 59-*quinquies*, nonché dell’articolo 59-*septies*. Quest’ultimo mantiene fermi gli eventuali ulteriori oneri informativi previsti dalle discipline di settore, ove applicabili (comma 1). Il comma 2 stabilisce che se eventuali ulteriori norme dell’Unione europea, diverse dalla direttiva in recepimento, disciplinano oneri informativi relativi a taluni strumenti finanziari, tali norme prevalgono indipendentemente dal loro livello di dettaglio.

La relazione illustrativa segnala che i considerando 6) e 7) della direttiva in recepimento attribuiscono alla specificazione di cui al citato comma 2 il carattere di “rete di sicurezza” in favore del consumatore, di carattere generale e applicabile in mancanza di specifiche discipline di settore.

L’articolo 59-*octies* disciplina il diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari, in attuazione dell’art. 16-*ter* della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673 in recepimento.

Il diritto di recesso in questione (comma 1) può essere esercitato senza penali e senza indicazioni del motivo entro 14 giorni, estesi a 30 giorni per i contratti relativi a forme pensionistiche complementari (disciplinate dall’art. 13 del decreto legislativo 252 del 2005).

Il comma 2 prevede che il termine per il recesso decorra dalla data della conclusione del contratto a distanza oppure, in alternativa, dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni contrattuali ove questa sia successiva alla data di conclusione del contratto. Ai sensi del comma 4, se il consumatore non ha ricevuto tali informazioni, il diritto di recesso scade comunque dopo un anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto. Tale disposizione non si applica in caso di mancata informazione sul diritto di recesso medesimo: in tali casi, quindi, tale diritto non ha scadenza.

Il comma 3 prevede che i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento non abbiano efficacia nel periodo di decorrenza dei suddetti termini (si veda il par. 5 dell’art. 16-*ter* della direttiva sopracitata). Tale disposizione riprende il contenuto dei commi 4 e 5 dell’art. 67-*duodecies* del Codice del consumo di cui lo schema di decreto in esame propone l’abrogazione.

Il comma 5 reca i seguenti casi di non applicazioni del diritto di recesso: servizi finanziari (diversi dai servizi di gestione individuali di portafoglio di investimenti ove gli investimenti non sono stati ancora avviati) che dipendono da fluttuazioni che il professionista non è in grado di controllare che sono tassativamente elencati dalla disposizione in esame; polizze assicurative a breve termine con scadenza inferiore al mese (in particolare assicurazioni viaggi o bagagli); contratti interamente eseguiti, su richiesta del consumatore, prima che il diritto di recesso scada.

La **relazione illustrativa** sottolinea come l'esclusione della gestione portafoglio su base individuale non figura nella disciplina europea ma che si ritiene utile inserire al fine di assicurare la “certezza giuridica e stabilità nei rapporti di investimento (come previsto dal comma 5, lett. a), dell'articolo art. 67-*duodecies*, che contestualmente viene abrogato)”.

Il diritto di recesso si intende esercitato se la dichiarazione di recesso è **trasmessa prima della scadenza** del termine applicabile (**comma 6**).

Il **comma 7** prevede che, in caso di recesso, il consumatore non è vincolato ai contratti di servizi **accessori** eventualmente conclusi dal professionista con soggetti terzi. La risoluzione o il recesso dal contratto accessorio non implica costi.

I **commi 8 e 9** fanno salve, rispettivamente, le disposizioni **nazionali** che stabiliscono **il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio** e le disposizioni di settore **europee** che contengano norme più rigorose sul diritto di recesso (in analogia con quanto previsto in materia di obblighi informativi).

La **relazione illustrativa** segnala che in assenza di specifici criteri di delega non è stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 16-*ter*, par. 7, della direttiva 2011/83/UE come modificata. Tale paragrafo stabilisce che, in deroga al presente articolo, gli Stati membri possono scegliere, per quanto riguarda il diritto di recesso o un periodo di riflessione, di applicare invece le disposizioni sottoelencate ai servizi finanziari seguenti: a) l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 60 ai contratti di credito esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa; e b) gli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 ai contratti di credito esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della stessa.

L'**articolo 59-novies** reca disposizioni in materia di **pagamento prima del recesso**, in attuazione dell'art. 16-*quater* della direttiva 2011/83/UE come modificata. Si prevede che il consumatore in tali casi può essere tenuto a pagare, senza indebito ritardo, **solo l'importo del servizio effettivamente prestato dal professionista**. L'importo non può: a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere tale da poter costituire una penale (**comma 1**).

Nulla è dovuto in caso di recesso da contratti di **assicurazione** (**comma 2**).

Non sono dovuti pagamenti se il consumatore non è stato informato dell'importo dovuto o se il professionista abbia avviato l'esecuzione del contratto prima della scadenza applicabile per il diritto di recesso (**comma 3**).

I **commi 4 e 5** dispongono, rispettivamente, in merito alle somme che il professionista deve rimborsare o il consumatore restituire in caso di esercizio del diritto di recesso.

L'**articolo 59-decies** dispone circa i **chiarimenti “adeguati”** che devono essere forniti al consumatore prima del perfezionamento del contratto, in attuazione dell'articolo 16-*quinquies* della direttiva 2011/83/UE come modificata. Tali chiarimenti riguardano (**comma 1**): a) le informazioni **precontrattuali** richieste; b) le **caratteristiche essenziali** del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori; c) gli **effetti** specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.

Il **comma 2** stabilisce che le **normative di settore debbano specificare la portata di tali chiarimenti**. Tale disposizione è posta in virtù del principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f) della legge di delegazione europea circa l'opzione accordata agli Stati membri dall'articolo 16-*quinquies*, par. 2, della direttiva 2011/83/UE come modificata. Tale paragrafo prevede che gli Stati membri possano precisare le modalità e la portata della comunicazione delle spiegazioni. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

Il **comma 3** prevede il diritto del consumatore a chiedere e ottenere l'**intervento umano** nella stessa lingua utilizzata per le informazioni qualora il professionista utilizzi strumenti *online*, nelle fasi precontrattuali e anche, in casi giustificati, dopo il perfezionamento del contratto.

Il **comma 4** stabilisce che l'**onere della prova** circa la fornitura dei chiarimenti in oggetto incombe sul **professionista**.

Il **comma 5**, in analogia con altre disposizioni del presente schema qui sopra sunteggiate, prevede che siano applicabili, anche nella materia in oggetto, le **disposizioni europee di settore ove più rigorose**.

L'**articolo 59-undecies** dispone circa le **forme di protezione supplementare relativa alle interfacce online**, in attuazione dell'articolo 16-*sexies* della direttiva 2011/83/UE come modificata. Riguardo alla nozione di interfaccia *online*, si veda sopra **articolo 59-ter**.

Il **comma 1** pone in capo al professionista di adottare procedure interne onde evitare che le interfacce possano **indurre in errore o manipolare** i consumatori ovvero **distorcere o compromettere** la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. In particolare le interfacce dovranno essere approntate in modo che si eviti di: a) **attribuire maggiore rilevanza a talune scelte** richieste al consumatore; b) **chiedere ripetutamente di**

effettuare scelte già fatte dal consumatore, specialmente presentando *pop-up* che interferiscono con l'esperienza dell'utente; c) rendere la **procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione**.

L'**articolo 59-duodecies** attribuisce alle **autorità di settore i poteri di vigilanza**, mantenendo comunque ferme le attribuzioni dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** e le disposizioni in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare.

L'**articolo 59-terdecies** reca le **sanzioni**.

Il **comma 1** punisce il professionista che viola le disposizioni in esame con sanzione amministrativa da **7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione**, tenendo conto della gravità della condotta e della condizione economica del professionista. In base al **comma 2**, la misura dei limiti suddetti è raddoppiata in casi di particolare gravità, recidiva, violazioni di disposizioni di settore di cui all'**articolo 59-duodecies, comma 1**.

L'**accertamento e l'irrogazione** delle sanzioni sono affidati dal **comma 3** alle rispettive **Autorità di settore**, secondo le disposizioni applicabili nei rispettivi ambiti di applicazione.

Il **comma 4** prevede **nullità del contratto** nei casi in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso, non rimborsa le somme pagate o contravviene agli obblighi di informazione precontrattuale.

La **nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice**. Essa obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Specifiche disposizioni sono dettate per i contratti di assicurazione. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il **risarcimento dei danni (comma 5)**.

Il **comma 6** (in attuazione dell'**articolo 24, par. 6**, della direttiva 2011/83/UE come modificata) prevede che se le violazioni della **Sezione II-bis** in esame rilevano ai sensi dell'**art. 21** del regolamento (UE) 2017/2394 le Autorità di settore applicano le sanzioni previste dai **commi 1 e 2** del presente articolo.

Il **comma 7** fa salve le sanzioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003).

Le **lettere da f) a i)** recano novelle al medesimo Codice del consumo conseguenti all'inserimento della **Sezione II-bis** sulla commercializzazione di servizi finanziari a distanza.

La **lettera f)** integra l'**articolo 66** del Codice con il riferimento alla citata **Sezione II-bis**. In base a tali modifiche anche per i contratti conclusi a distanza è competente l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**.

La lettera **g**) integra le **istruzioni per la compilazione dei modelli per il recesso** (Allegato I, sezione A del Codice del consumo) inserendo la seguente dicitura:

“È inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l’indirizzo Internet o un’altra spiegazione adeguata in merito a dove è disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione online, trasmitteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l’ora della sua trasmissione.”.

Se si dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: “Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l’indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmitteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica)”.

La lettera **h**) inserisce nell’Allegato II-*septies* (contenente l’elenco delle disposizioni rilevanti per la disciplina dettata dal Codice) il riferimento agli **articoli da 59-bis a 59-terdecies**.

La lettera **i**) dispone l’abrogazione della sezione dedicata alla commercializzazione dei contratti a distanza finora vigente (Sezione IV-*bis* del Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del consumo).

Articolo 2

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

L’articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), reca delle **modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.**

In particolare, al fine di garantire il coordinamento con le modifiche al Codice del consumo, si novellano le disposizioni in materia di: (i) **obblighi precontrattuali** con riguardo alle **comunicazioni mediante telefonia vocale**; (ii) **recesso del consumatore** nei **contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online**; (iii) **informazioni da escludere** con riguardo alle operazioni di pagamento e ai **contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori**.

In via preliminare, si precisa che lo schema di decreto legislativo *de quo* costituisce attuazione dell'**articolo 6 della legge n. 91 del 2025** (c.d. “**legge di delegazione europea 2024**”) avente ad oggetto i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della **direttiva (UE) 2023/2673**, del Parlamento e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

Nello specifico, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle **lettere a), b) e h)** dell’articolo 6, comma 1, della citata legge delega, il Governo deve apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Codice di consumo – di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 – le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, **nonché di coordinamento con le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Anche con riguardo al codice di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il Governo deve altresì apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

Tanto premesso, l’**articolo 2, comma 1, alle lettere da a) a c)**, reca delle **modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia** – “TUB” di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#).

In particolare, il **comma 1, lettera a)** apporta modifiche all’**articolo 120-novies** del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) in materia di **obblighi precontrattuali**.

In particolare, il **numero 1)** sostituisce la lettera *c*) del comma 1 del predetto articolo, disponendo che il documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito che il finanziatore o l’intermediario del credito deve mettere a disposizione del consumatore, in

qualsiasi momento, indica, tra l'altro, se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del [regolamento \(UE\) 2016/679](#).

Il **numero 2)** sostituisce al comma 6, lettera *c*), per finalità di coordinamento normativo, il riferimento all'articolo 67-novies del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) con quello all'**articolo 59-quinquies**, comma 2, del medesimo che **si propone di inserire con lo schema di decreto legislativo de quo** (per maggiori approfondimenti si veda la scheda dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del presente documento).

In base alla vigente formulazione dell'articolo 120-novies, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

- a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;
- b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;
- c) **se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** [si propone di sostituire l'intera lettera *c*) con la seguente “se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;”];
- d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.

Si ricorda che l'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2016/679 disciplina le informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, mentre l'articolo 14 disciplina le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano ottenuti presso l'interessato.

La vigente formulazione del comma 6, invece, le disposizioni di attuazione del presente articolo concernono:

- a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
- b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;
- c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies [parole che si propone da sostituire con “**59-quinquies**”] del Codice del consumo;
- d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.

La lettera **b)** novella l'**articolo 125-ter** riguardante il **recesso del consumatore**.

Nello specifico, il **numero 1)** sopprime al **comma 1** il secondo periodo secondo cui **in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo**.

Il **numero 2)** sostituisce la **lettera a)** del **comma 2**, stabilendo che il **consumatore recedente ne dà comunicazione al finanziatore** inviandogli, prima della scadenza del termine di **14 giorni** previsto dal comma 1, una comunicazione **su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito**, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'**articolo 125-bis**, comma 1. In caso di **contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online**, trova applicazione il nuovo **articolo 54-bis del Codice del consumo** (si veda la relativa scheda del presente *dossier* di documentazione).

Ai sensi della vigente formulazione dell'**articolo 125-ter**, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'**articolo 64**, comma 2, del Codice del consumo.

Ai sensi del citato articolo **125-bis**, comma 1, i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

Il **numero 3)** dispone l'**abrogazione del comma 5** ai sensi del quale, salvo quanto previsto dai primi due commi, ai contratti disciplinati dal capo II non si applicano gli articoli **64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies** del Codice del consumo.

La lettera **c)** sostituisce, per ragioni di coordinamento normativo, il comma 2 dell'**articolo 126-quater** recante disposizioni in materia di **informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti**. In particolare, **si esclude l'applicazione dell'articolo 59-quater**, comma 1, **lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa)**, del **Codice del consumo**, ovverosia:

- l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce (**lettera a)**, comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- l'indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di

contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole (**lettera b**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);

- se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro (**lettera d**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente (**lettera e**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario (**lettera f**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo (**lettera g**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari (**lettera s**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi (**lettera t**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente (**lettera v**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza (**lettera z**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo);
- se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso (**lettera aa**), comma 1, **articolo 59-quater** del Codice di consumo).

In base alla vigente formulazione dell'articolo 126-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, **non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.**

Articolo 3

(Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

L’articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *m*), reca una serie di **modifiche** al **Codice delle assicurazioni private**.

Alcune di queste modifiche costituiscono un mero **coordinamento con le nuove disposizioni** che si propone di introdurre al **Codice di consumo**, in relazione ai contratti di vendita a distanza. In particolare, si individuano le casistiche in cui non è possibile esercitare il diritto di recesso nei contratti di assicurazione conclusi a distanza, ovverosia quando entro il termine di **14 giorni dalla conclusione del contratto**: (*i*) il contraente richiede la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate o (*ii*) si verifica il sinistro, in caso di **polizza obbligatoria**.

Le altre modifiche riguardano i **poteri di vigilanza dell’IVASS**. In particolare, si introducono disposizioni che disciplinano la **possibilità per le imprese di assicurazione o riassicurazione** (nonché per i soggetti iscritti al registro degli intermediari) di presentare impegni, tali da far venire meno i profili di violazione di competenza dell’IVASS. Tale disciplina è applicabile sia per gli impegni ricevuti nell’ambito dell’esercizio del **potere di vigilanza**, sia per quelli ricevuti in pendenza di un **procedimento sanzionatorio**. In entrambi i casi, laddove l’IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità degli impegni (anche in relazione alla tutela degli interessi lesi), renda gli **impegni obbligatori per i soggetti richiedenti**, tale decisione è adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il **mancato avvio del procedimento per accertare l’infrazione** (ovvero la **chiusura del procedimento sanzionatorio**).

In via preliminare, si precisa che lo schema di decreto legislativo *de quo* costituisce attuazione dell’**articolo 6 della legge n. 91 del 2025** (c.d. “**legge di delegazione europea 2024**”) avente ad oggetto i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della **direttiva (UE) 2023/2673**, del Parlamento e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

Nello specifico, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle **lettere a), b) e h)** dell’articolo 6, comma 1, della citata legge delega, il Governo deve apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Codice di consumo – di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 – le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, **nonché di coordinamento con le disposizioni del codice delle assicurazioni private**, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Anche con riguardo al codice di cui al

decreto legislativo n. 209 del 2005, il Governo deve altresì apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

Tanto premesso, l'**articolo 3, comma 1**, alle **lettere da a) a m)**, reca delle **modifiche al Codice delle assicurazioni private** di cui al [decreto legislativo n. 209 del 2005](#).

In particolare, la **lettera a)**, modificando l'**articolo 121, comma 1, lettera f)** (rubricato “**Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza**”), del Codice delle assicurazioni, stabilisce che **in caso di vendita a distanza**, il distributore **rende note al contraente** anche le ulteriori informazioni preliminari previste ai nuovi articoli - che lo schema di decreto legislativo propone di inserire - del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (si veda la scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1, lettere e)- i) del presente dossier):

- **articolo 59-quater** (rubricato “**Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori**”);
- **articolo 59-quinquies** (rubricato “**Comunicazioni mediante telefonata vocale**”);
- **articolo 59-septies** (rubricato “**Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali**”).

In base alla vigente formulazione dell’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

- a) l’identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
- e) l’informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall’articolo 120-bis;
- f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli **67-quater e seguenti** [parole che si propone di sostituire con le parole “59-quater, 59-quinquies e 59-septies”] del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La **lettera b)** inserisce l'**articolo 167-bis** (con rubrica “**Diritto di recesso in caso di vendita a distanza**”) nel Codice delle assicurazioni private.

Nello specifico, il nuovo articolo 167-bis, al **comma 1**, individua le **casistiche** in cui il **diritto di recesso non può essere esercitato nei contratti di assicurazione conclusi a distanza**:

- **entro il termine** previsto dal nuovo **articolo 59-ocities** comma 1 del **Codice di consumo** (ossia di **14 giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza**), il **contraente** richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo **la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate**.

Per la definizione di intermediario assicurativo si richiamano le lettere *cc-quinquies*) e *cc-septies*) dell'articolo 1, comma 1, del medesimo Codice delle assicurazioni private (**lettera a**) del comma 1);

L'articolo 1, comma 1, lettere *cc-quinquies*) e *cc-septies*) del decreto legislativo n. 209 del 2005, reca le seguenti definizioni di intermediario assicurativo:

- **intermediario assicurativo:** **qualsiasi persona fisica o giuridica**, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, **che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa**;
- **intermediario assicurativo a titolo accessorio:** **qualsiasi persona fisica o giuridica**, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera *d*), comma 2, dell'articolo 109 [ossia le banche autorizzate *ex articolo 14 del TUB*, gli intermediari finanziari *ex articolo 106 ed articolo 114-septies* del TUB, le società di intermediazione mobiliare autorizzate *ex articolo 19 del TUF*, la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta autorizzata *ex articolo 2 del d.P.R. n. 144 del 2001*], **che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio**, nel rispetto delle seguenti **condizioni**:
 - 1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
 - 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
 - 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale.
- **in caso di polizza obbligatoria**, se il sinistro si verifica entro il termine previsto dal nuovo **articolo 59-ocities, comma 1**, del **Codice di consumo**.

Il successivo **comma 2** stabilisce che l'**impresa di assicurazione è tenuta ad informare il contraente che non può avvalersi del diritto di recesso**, qualora abbia **richiesto esplicitamente l'esecuzione del contratto entro il termine di cui all'articolo 59-octies, comma 1, del Codice di consumo**.

Ai sensi dell'articolo 59-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (di cui l'articolo 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo in commento, propone l'inserimento), il consumatore dispone di un **termine di 14 giorni** di calendario per recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo. Tale termine, ai sensi del comma 3, decorre **dalla data di conclusione del contratto a distanza** ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le altre informazioni, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.

La **lettera c)**, modificando l'**articolo 177, comma 2** (rubricato “**Diritto di recesso**”), del Codice delle assicurazioni private stabilisce che l’impresa di assicurazione **informa** (anziché deve informare) il contraente della possibilità di recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui questi ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

Le successive **lettere d) e e)** introducono delle modifiche con riguardo ai **poteri di vigilanza** esercitabili dall’Autorità competente per il settore assicurativo, ovverosia l’**IVASS**.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo Codice delle assicurazioni private, l’**IVASS esercita funzioni di vigilanza nei confronti** dei seguenti soggetti:

- a) delle **imprese**, comunque denominate e costituite, **che esercitano in Italia attività di assicurazione o di riassicurazione** in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
- b) dei **gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari** nei quali sono **incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione** in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
- c) dei **soggetti**, enti e organizzazioni che in qualunque forma **svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione** limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate;
- d) degli **intermediari di assicurazione e di riassicurazione** e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

Tanto premesso, la **lettera d)**, ai numeri 1) e 2), reca delle modifiche all'**articolo 188, comma 3-bis** (rubricato “**Poteri di intervento**”), del Codice

delle assicurazioni private, concernente i poteri di intervento dell'IVASS, nei termini che seguono:

- si stabilisce che, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese, l'IVASS può adottare misure preventive e correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione **o – se pertinenti – di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari**, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies* (punto **n. 1**);
- l'IVASS può adottare provvedimenti specifici riguardanti, tra l'altro, **la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione (nuova lettera e-bis)** inserita al comma 3-bis dal punto **n. 2**).

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 188, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 209 del 2005, l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione [a cui si propone di aggiungere le parole “**o – se pertinenti – di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari**”], ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:

- a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
 - b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;
 - c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;
 - d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
 - e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.
- [si propone di aggiungere la lettera “**e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione**”]

Ai sensi del citato comma 1, l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può:

- a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
- b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
- c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
- d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

Con riferimento al processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, del Codice delle assicurazioni private, l'IVASS ha il potere di riesaminare e valutare le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del medesimo codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili.

La lettera **e)** inserisce l'**articolo 188-bis** (con rubrica “**Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza**”) al Codice delle assicurazioni private.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1** del nuovo articolo 188-bis, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, di cui al sopracitato articolo 188, nonché in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto di contraddittorio, l'IVASS può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazione di competenza dell'IVASS.

In tale circostanza, la norma precisa che, una volta **valutata la gravità** delle **violazioni e l'idoneità** degli **impegni** anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, l'IVASS può renderli obbligatori per tali soggetti. Inoltre, si precisa che tale decisione può essere adottata **per un periodo di tempo determinato** e comporta il **mancato avvio del procedimento per accettare l'infrazione**.

Il successivo **comma 2** precisa che, qualora la proposta di impegni sia presentata tempestivamente, l'IVASS non può procedere all'accertamento

dell'infrazione per l'avvio del procedimento sanzionatorio fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o, se ricorre il caso, all'apertura del procedimento sanzionatorio.

Il **comma 3** disciplina i poteri dell'IVASS in caso di **mancato rispetto degli impegni resi obbligatori** ai sensi del comma 1. In tale circostanza, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma di riferimento, considerando i **limiti edittali massimi in misura maggiorata del 10 per cento**. Inoltre, nel monitorare l'attuazione degli impegni, si consente all'IVASS di esercitare i poteri disciplinati dagli articoli 188 (poteri di intervento) e 189 (poteri di indagine) del Codice.

Con specifico riferimento ai poteri di indagine, l'articolo 189 del decreto legislativo n. 209 del 2005 stabilisce che l'IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione (comma 1). Inoltre, l'IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione (comma 2).

Il **comma 4** individua i casi in cui l'IVASS può aprire d'ufficio il procedimento sanzionatorio, ossia quando:

- **si modifica in modo determinante la situazione di fatto** rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione (fattispecie di cui alla lettera *a*) del comma 4);
- i **soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti** (fattispecie di cui alla lettera *b*) del comma 4);
- la **decisione si fonda su informazioni** trasmesse dalle parti che sono **incomplete inesatte o fuorvianti** (fattispecie di cui alla lettera *c*) del comma 4).

Infine, il **comma 5** stabilisce che l'IVASS pubblica gli impegni assunti, ai sensi di tale articolo, sul proprio sito *internet* istituzionale.

La **lettera f)**, modificando l'**articolo 311-ter, comma 1** (rubricato “**Ordine di porre termine alle violazioni**”), del Codice delle assicurazioni private, stabilisce che l'IVASS può applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'**articolo 210, comma 2**, per le violazioni di cui essa sia responsabile, la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine

per l'adempimento. Tale sanzione alternativa è applicabile nei casi espressamente previsti dalla norma e limitatamente all'osservanza delle regole di comportamento di cui all'articolo 183 (come, ad esempio, comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati).

Ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-*bis* e IV-*ter*, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

In base alla vigente formulazione dell'articolo 311-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera *a*) e per quelle di cui alla lettera *c*), limitatamente all'articolo 183, l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa [si propone l'aggiunta delle seguenti parole “o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile”] una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

In conseguenza delle modifiche di cui sopra e delle successive lettere, la lettera *g*), modificando l'**articolo 311-quater** (rubricato “**Accertamento unitario per violazioni della stessa indole**”) del Codice delle assicurazioni private, dispone l'**abrogazione** delle disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4 e 5**.

In base alla vigente formulazione dell'articolo 311-*quater* del decreto legislativo n. 209 del 2005, “Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-*bis*, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all'articolo 8-*bis*, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-*septies*. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive (comma 1).

L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla

medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa (comma 2).

Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecunaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione (comma 3).

L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione (comma 4).

La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

- a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
- b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
- c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti (comma 5).”.

La lettera **h**), modificando l'**articolo 324, comma 1** (rubricato “**Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa**”), del Codice delle assicurazioni private, **estende l'applicazione delle sanzioni, ivi previste, anche al caso di violazione**, nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi, **delle disposizioni di cui al sopraccitato articolo 188** (poteri di intervento), **da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio**.

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 324, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, [a cui si propone l'aggiunta delle parole “**188 e**”] 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) censura;

c) sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;

d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

Ai sensi del richiamato articolo 324-*sexies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
- g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
- h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
- i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-*quinquies*, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.

La lettera *i*), modificando l'**articolo 324-bis, comma 1** (rubricato “**Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese**”), del Codice delle assicurazioni private, **estende l'applicazione delle sanzioni, ivi previste, anche al caso di violazione**, nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, **delle disposizioni di cui al sopracitato articolo 188** (poteri di intervento), da parte **imprese di assicurazione o di riassicurazione**.

Ai sensi della vigente formulazione dell'**articolo 324-bis, comma 1**, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-*quater*, 30-*decies*, 107, comma 5, 109, comma 1-*bis*, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-*ter* e 6, 111, commi 1 e 2, 114-*bis*, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, commi 2 e 3, 120-

bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi [a cui si propone l'aggiunta delle parole “188 e”], 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

In conseguenza delle modifiche di cui sopra e della successiva lettera, la **lettera l)**, modificando l'**articolo 324-quinquies** (rubricato “**Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole**”) del Codice delle assicurazioni private, dispone l'**abrogazione** delle disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4 e 5**. Conseguentemente, al comma 6 si fa riferimento alla sola disposizione di cui al comma 1.

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 324-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, “Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive (comma 1).

L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa (comma 2).

Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione (comma 3).

L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione (comma 4).

La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

- a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
- b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
- c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti (comma 5).

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano [parole che si propone di sostituire con le parole “La disposizione di cui al comma 1 sia applica”] anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1 (comma 6).

La lettera **m)** inserisce l'**articolo 328-bis** (con rubrica “**Impegni**”) al Codice delle assicurazioni private.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1** del nuovo articolo 328-bis, si stabilisce che, in relazione alle **violazioni di competenza dell'IVASS** ed entro il **termine di 60 giorni dalla notificazione** della contestazione degli addebiti, **i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione**.

In tale circostanza, la norma precisa che, una volta **valutata la gravità** delle **violazioni e l'idoneità** degli **impegni** anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, **l'IVASS può renderli obbligatori per i destinatari** della contestazione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contradditorio. Inoltre, si precisa che tale decisione può essere adottata **per un periodo di tempo determinato** e comporta la **chiusura del procedimento sanzionatorio**.

Il successivo **comma 2** precisa che, qualora la proposta di impegni sia presentata tempestivamente, **il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio resta sospeso** fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o, se ricorre il caso, all'apertura del procedimento sanzionatorio.

Il **comma 3** disciplina i poteri dell'IVASS in caso di **mancato rispetto degli impegni resi obbligatori** ai sensi del comma 1. In tale circostanza, **l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dalla norma di riferimento, considerando i **limiti edittali massimi in misura maggiorata del 10 per cento**. Inoltre, nel monitorare l'attuazione degli impegni, si consente all'IVASS di esercitare i poteri disciplinati dagli articoli 188 (poteri di intervento) e 189 (poteri di indagine) del Codice.

Il **comma 4** individua **i casi in cui l'IVASS può riaprire d'ufficio il procedimento**:

- **si modifica in modo determinante la situazione di fatto** rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione (fattispecie di cui alla **lettera a**) del comma 4);
- i **soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti** (fattispecie di cui alla **lettera b**) del comma 4);
- la **decisione si fonda su informazioni** trasmesse dalle parti che sono **incomplete inesatte o fuorvianti** (fattispecie di cui alla **lettera c**) del comma 4).

Infine, il **comma 5** stabilisce che l'IVASS pubblica gli impegni assunti, ai sensi di tale articolo, **sul proprio sito internet istituzionale**.

Articolo 4

(*Disposizioni transitorie e finali*)

■ L'**articolo 4** prevede alcune **disposizioni transitorie e finali**.

Il **comma 1** stabilisce che le modifiche introdotte dal presente decreto si applicano **a decorrere dal 19 giugno 2026** (data dalla quale si applicano le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento) e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Il **comma 2** prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dia comunicazione alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-*septies*, comma 1, 59-*novies*, comma 2, e 59-*decies*, comma 2, del Codice del consumo, in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16-*bis*, paragrafo 9, 16-*quater*, paragrafo 2, e 16-*quinquies*, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2011/83.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 5** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**.

In particolare si prescrive che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.